

delle frequenze terrestri da parte di una rete legittimata a trasmettere in forma codificata. La Corte non è intervenuta espressamente su queste norme, che non formavano oggetto di impugnativa, ma nella sentenza è comunque evidenziato il collegamento fra la pronuncia emessa ed il riflesso che essa sarà destinata ad avere sulle disposizioni in menzione.

La lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza induce a ritenere che gli adempimenti indicati dalla Corte — rispetto sia al termine di passaggio di una rete sul satellite sia agli effetti collegati ed espliciti su norme non impuginate — almeno con riferimento ad un quadro tecnologico invariato di qui ad un anno sul piano della distribuzione delle risorse frequenziali analogiche, non possono subire proroghe ulteriori, al di là del termine fissato, sebbene, secondo quanto la Corte ritiene, spetterà pur sempre al legislatore determinare le modalità del passaggio. Tuttavia, leggendo con attenzione la sentenza, dovrebbe trattarsi di modalità che non investiranno il termine suddetto.

Vengo poi, in chiusura del mio intervento, alle nuove e rilevanti competenze affidate dal disegno di legge governativo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Queste attribuzioni investono, come noto, varie aree, ma assumono rilievo particolare con riferimento alle funzioni di regolazione e vigilanza della concessionaria di servizio pubblico. Mi pare evidente, in proposito, l'esigenza di accentuare — ciò che è stato sottolineato pure in un recente convegno — il raccordo tra autorità di garanzia e Commissione parlamentare di vigilanza proprio in relazione al rafforzamento del ruolo dell'autorità rispetto alla missione del servizio pubblico. Questo insieme di competenze si collega, del resto, a una scelta di ordine più generale che il disegno di legge governativo opera all'articolo 10, norma generale di riferimento e di impianto dei poteri conferiti all'autorità. La scelta operata dall'articolo in menzione affida a questa ultima il compito di assicurare il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore della comunicazione anche radio-

televisiva. È stata una scelta a nostro avviso ben giustificata alla luce del ruolo di garanzia e dei compiti estesi ai vari comparti della comunicazione che hanno caratterizzato l'autorità sin dalla sua istituzione, ai sensi della legge n. 249 del 1997.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai colleghi che desiderano intervenire.

CARLO ROGNONI. Da quanto dichiarato in questa sede, sono emersi alcuni aspetti significativi. Svolgo pertanto alcune rapide considerazioni. Per quanto riguarda, in primo luogo, la data del 2006 la vostra posizione è leggermente diversa da quella dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Posto che tutti noi vorremmo fosse conseguito il risultato del 2006, emerge questa contraddizione fra le visioni delle autorità audite: dopo che l'Autorità *antitrust* ha sostenuto che, rispetto all'esperienza del resto d'Europa, questo obiettivo appare poco realistico, lei affermerebbe il contrario, sempre che vengano garantiti adeguati investimenti.

Ritengo che rispetto alla legge risalente al 2000, il quadro sia cambiato. Perché, mentre nel 2000, con la rapidità degli sviluppi tecnologici, avevamo tutti la speranza e l'ambizione che l'Italia riuscisse entro il 2006 a compiere questa trasformazione, gli ultimi due anni hanno pressoché smentito tale previsione, non essendo accaduto nulla, salvo alcuni piccoli esperimenti compiuti in certe zone dell'Italia. In altri paesi, del resto, ove la sperimentazione è stata molto più ampia e avanzata, si è spostato l'asse al 2010, o addirittura al 2015. A mio parere lo *switch off* è il punto centrale, e non è un piccolo dettaglio: un conto è raggiungere la transizione dall'analogico al digitale in due o tre anni un altro in dieci. E credo sia importante dire, rispetto al contesto internazionale, che il 2006 potrebbe essere una scadenza realistica solo se questo Governo al più presto — e non fra un anno — intervenisse in modo opportuno. Consideriamo certamente la difficoltà di realizzare certe prospettive, tenuto conto che nel

luglio del 2003 la RAI dovrebbe dotarsi di due *multiplex* con copertura. Alla luce di ciò, voi considerate — come Autorità garante delle comunicazioni, anche in rapporto al messaggio del Presidente della Repubblica sul pluralismo — realistico, accettabile il fatto che in una legge si valuti sufficiente la copertura del 50 per cento della popolazione, senza richiedere peraltro l'effettivo collegamento a quella rete nella stessa percentuale, ottenendo ciononostante un riconoscimento a livello nazionale?

Le reti nazionali, in questo modo, salirebbero di fatto da undici a quindici e così facendo il punto posto dalla Corte costituzionale verrebbe a saltare (il 20 per cento di quindici diventa tre, e quindi non ci sarebbe più nulla da mettere in discussione). Questo alla luce delle considerazioni che avete svolto sull'*audience*. Peraltro, la transizione da undici a quindici delle reti nazionali avverrebbe in modo strumentale. Si riconoscerebbero, infatti, delle reti — oggi prive di concessione — a cui consentire di operare in una fase transitoria che sarà lunga (voi dite di no e noi rispondiamo che dipenderà dall'iniziativa del Governo).

In tale quadro, soggetti privi di concessione, perché non aventi titolo per ottenerla, continueranno a trasmettere, ad occupare frequenze, impedendo persino, in un reale mercato frequenziale, la possibilità di gestione anche in funzione delle direttive europee, richiamate peraltro dall'Autorità *antitrust*.

Siamo di fronte ad un punto assolutamente delicato per un'Autorità garante delle comunicazioni. Vorrei avere, allora, chiarimenti sulla vostra posizione, perché altrimenti ci ritroveremo in una posizione difficile, in cui, a mio avviso, si rischia di far passare i provvedimenti più insensati.

Ritengo che questo aspetto, assieme al problema delle frequenze, delle risorse e del mercato pubblicitario, sia essenziale, dal momento che il disegno di legge al nostro esame si basa proprio sulla transizione al sistema digitale. Pertanto, affermare che il termine del 2006 sia realistico significa accettare un punto fondamentale

di questo disegno di legge. Nella migliore delle ipotesi, infatti, il provvedimento verrà approvato nella primavera del prossimo anno, dopodiché si dirà cosa accadrà. La Corte afferma che una rete dovrà essere tolta dall'attuale sistema già alla fine dell'anno prossimo, ma nel luglio 2003 dovrà essere assicurata la copertura del 50 per cento, con due *multiplex* inesistenti, che non vedrà nessuno e che trasmetteranno programmi inesistenti. Se sarà così, ciò rappresenterà, a mio avviso, anche un tradimento dello spirito con il quale il Presidente della Repubblica ha inviato il messaggio alle Camere sull'informazione.

GIUSEPPE GIULIETTI. Ringrazio il presidente Cheli ed i commissari dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Sangiorgi e Pilati, dal momento che, in questa situazione così anomala, svolgono un lavoro che non invidio. Esprimo, tuttavia, un giudizio di approvazione della loro attività, prescindendo dalla convergenza con i loro orientamenti, poiché ritengo importante avere autorità indipendenti in grado di fornire sollecitazioni sulle quali confrontarsi.

Il consenso, invece, è una questione diversa, e ritengo fondamentale la distinzione dei ruoli. Spesso, infatti, polemizzo, perché voglio che vi sia un arbitro, mentre altri vorrebbero l'assenza dell'arbitro ed autorità « governative ». Personalmente, credo negli arbitri, e se dovesse prendere corpo una qualsiasi proposta volta a ricondurre sotto i Governi — di qualsiasi colore — le nomine delle autorità, oppure a condizionarle, riterrei conclusa tale esperienza, mentre credo che occorra coinvolgere pienamente le diverse *authority* nella prospettiva di un riassetto del settore. Non si tratta di un problema di destra o di sinistra, ed eviterei di giocare con questi argomenti.

Fatta questa premessa, vorrei rivolgere alcune domande, anche se credo che alcune risposte siano contenute nella documentazione trasmessa dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni alle Commissioni riunite. La recente sentenza della Corte costituzionale è « aggirabile » dal

legislatore? In altri termini, rispetto ad una sentenza assolutamente chiara in alcuni dei suoi elementi, esiste la possibilità che il legislatore, in corso d'opera, la superi, modificando tetti e numeri?

Ritengo importante, altresì, un giudizio imparziale - dal momento che le *authority* nascono non per essere parti, ma per mediare tra le parti e, soprattutto, per condizionare i *trust*, che per loro natura non intendono accettare alcuna condizione, e dunque tutelare l'interesse generale - sul «paniere» delle risorse del disegno di legge Gasparri, perché dalla sua lettura non riesco a comprendere la definizione del limite del 20 per cento previsto. Reputo importante, allora, che l'Autorità svolga un'attività di monitoraggio, poiché sapete bene che se il 20 per cento è calcolato su un determinato numero, e se tale numero viene elevato all'ennesima potenza, quel 20 per cento non esiste, e dunque decade automaticamente la possibilità di apprezzare l'esistenza di una norma *antitrust*.

Immagino abbiate compiuto o suggerito una stima - anche perché, se viene fatto dall'Autorità, essa diventa impegnativa per il suo stesso futuro - di questo «paniere»: spesso ci scherziamo, ma dietro questa definizione vi sono gli interessi non solo di Mediaset e della RAI, ma anche dell'editoria, dei nuovi entranti e di numerose imprese, che devono avere pari dignità rispetto alle due aziende storiche. Vorrei domandarvi, allora, se avete effettuato tale monitoraggio, oppure una valutazione in tal senso.

Inoltre, suppongo che l'Autorità non possa che opporsi ad ogni idea di condono delle violazioni, da chiunque consumate in questo periodo (RAI o Mediaset), perché so che lo stesso presidente Cheli, in modo molto forte, e talvolta con un Parlamento sordo, si è espresso in tal senso. Se non ricordo male, esiste un antico problema, relativo alle modalità del monitoraggio e del controllo degli «sforamenti». Mi riferisco a questioni molto dettagliate, quali gli «sforamenti» eventualmente commessi da RAI e da Mediaset in questo periodo e l'annoso problema delle telepromozioni,

che ritengo oggi abbia trovato una soluzione definitiva. Su tali eventuali violazioni, allora, l'Autorità ha svolto un monitoraggio? A quanto ammontano gli «sforamenti» commessi da queste aziende in questo periodo? Nel momento in cui si legifera, infatti, è fondamentale comprendere quali siano le condizioni di partenza.

Svolgo questo ragionamento, presidente Cheli, perché, per quanto riguarda il settore dell'editoria, ad esempio, lei sa che la questione delle telepromozioni non è secondaria, e non è possibile dare all'Autorità norme di difficile interpretazione. Lei non pensa che, su una materia come le telepromozioni, oggi che tale termine è acclarato, sarebbe opportuno introdurre una norma, non ambigua e non aggirabile, che le sottragga dagli indici di affollamento pubblicitario? Vorrei che lei tenesse conto anche dell'esistenza di un settore dell'editoria in questo paese che, anche se ha *sponsor* meno forti, pesa ugualmente dal punto di vista industriale. Non sarebbe opportuno definire le telepromozioni in termini più chiari? So che vi è stata una lunga vicenda sull'interpretazione ed un rimpallo tra le autorità. Credo che sarebbe utile una definizione delle telepromozioni che recepisce integralmente, oltre al vostro parere, quello del Consiglio di Stato.

Inoltre, dal momento che avete posto con molta forza la questione del monitoraggio, vorrei domandare al presidente Cheli se l'attuale assetto dell'*authority* sia adeguato non solo dal punto di vista normativo, ma anche sotto il profilo della dotazione di mezzi e del personale e del ruolo del Corelat. Non è il caso di assumere questo provvedimento per rispondere ad alcune delle questioni poste? Quante volte è stato detto, ad esempio, che vi viene richiesto il monitoraggio, minuto per minuto, della presenza delle forze politiche, quando poi non avete le risorse, anche a livello territoriale, per svolgere questa funzione? Esiste la possibilità di un aggiustamento legislativo o di mezzi e di organici in questa direzione?

Infine, proprio perché il presidente Cheli ed i suoi consiglieri hanno posto il

problema relativo alla normativa contenuta nella legge n. 122 del 1998, che talvolta dà vita ad interpretazioni difformi, dal momento che ritengo che quanto più i *trust* crescono, tanto più occorra investire negli autori e nelle produzioni indipendenti, domando se non sia il caso, anche in base ad alcune vostre interpretazioni, di inserire nella norma una interpretazione chiara, trasparente e limpida a favore dei produttori e degli autori indipendenti sul tema delle quote di produzione, in modo tale che la sua definizione non sia permanentemente demandata all'Autorità stessa, o ai tribunali. Ritengo, infatti, che, in un provvedimento come quello al nostro esame, le due grandi imprese possano fare qualche passo indietro, senza gridare all'esproprio (che, peraltro, credo faccia ridere anche coloro che affermano ciò). Personalmente, non vedo l'esproprio né in Italia, né in Europa, e dunque discuterei di questi argomenti in maniera più cauta.

PAOLO GENTILONI SILVERI. Anch'io, come il collega Rognoni, sono rimasto colpito dalla questione del famoso termine, fissato al 2006, dalla legge n. 66 del 2001, e concordo con i quesiti che ha posto. Infatti, siamo reduci da un lungo periodo di audizioni, nelle quali è risultata abbastanza infrequente una dichiarazione che ritenga realistica tale scadenza, a cominciare dagli operatori del settore, RAI e Mediaset.

Personalmente, invece, penso sia possibile raggiungere tale obiettivo, e non ritengo determinante il fatto che sia il frutto di una legge approvata da un Governo di centrosinistra — e mi rivolgo al sottosegretario per le comunicazioni Innocenzi, perché si tratta di un argomento utilizzato spesso dal suo ministro —, anche perché in quegli anni di *new economy* sono state formulate numerose previsioni che, in seguito, si sono rivelate irrealistiche dal punto di vista temporale, e questa non sarebbe certamente l'unica. Però — ripeto — mi associo alla domanda del collega Rognoni per cercare di capire che cosa si intenda, professor Cheli, quando si af-

ferma: «...può ancora essere realistica se...» (se cioè vi è un'immediata politica industriale e via dicendo), fermo restando il punto politico — che credo vi sia chiarissimo —, per il quale nessuno, tanto meno noi, mette in discussione l'importanza di spingere in questa direzione con politiche pubbliche, incentivi, politiche industriali e via dicendo.

Ciò che si mette in discussione è la necessità di prevedere una fase di transizione che richiede, come del resto il vostro testo afferma, misure legislative, misure *antitrust*, accorgimenti normativi specifici, altrimenti, in nome di una sorta di escatologia del digitale, si decide un regime come se fosse attuale soltanto il regime futuro.

Desidero poi porre due questioni specifiche. Innanzitutto, ho letto nel vostro testo — e mi pare che lei, professore, lo abbia ribadito — la possibilità di stabilire per la fase transitoria — lasciamo stare se sarà una fase di cinque, dieci, tre o dodici anni — la sopravvivenza di limiti specifici *antitrust*, sostenendo che sussisterebbero dubbi in merito al fatto che, in questa fase transitoria, quel limite del 20 per cento del sistema integrato possa essere il limite esistente. Ho capito bene? In particolare, mi domando se voi suggeriate la necessità di reintrodurre nella fase transitoria un limite specifico alla raccolta pubblicitaria in particolare.

In secondo luogo, nel corso della precedente audizione del professor Tesauro, abbiamo ascoltato da parte dell'Autorità *antitrust* — che peraltro coincide con le valutazioni che lei, professor Cheli, aveva svolto nella relazione annuale e che lo stesso Capo dello Stato ha ripreso, sia pure in forma generale, nel suo messaggio — una preoccupazione sui livelli di concentrazione, in particolare nel settore televisivo. Il professor Tesauro ci ha parlato di una tendenza al peggioramento di tale livello di concentrazione, sia nel tempo in Italia, sia in relazione a tendenze di altri paesi europei.

Approfitto allora dell'occasione per domandarle a che punto siamo su questo e se lei può fornirci delle informazioni ri-

spetto all'istruttoria che avete riaperto nel luglio scorso, presentando la relazione annuale dell'Autorità sulle posizioni dominanti.

Al di là della legislazione di cui stiamo discutendo - ma direi, proprio alla luce di quanto stiamo dibattendo - ritengo che gli esiti di questa istruttoria siano di un certo interesse per i nostri lavori.

ANGELO SANZA. Vorrei anzitutto ringraziare il presidente e i commissari Pilati e Sangiorgi dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per essere qui con noi oggi pomeriggio. Senza indugiare in riflessioni che ci allontanerebbero dal tema in oggetto, vorrei porre a lei, signor presidente, due interrogativi.

Innanzitutto, in tema di concentrazione di frequenza, vorrei sapere come l'Autorità valuti la tesi dell'esistenza di barriere all'entrata, prevalentemente di carattere normativo e istituzionale. Noi abbiamo verificato, per esempio in questo recente periodo, situazioni quali quella della rete LA7 (se non ricordo male, all'inizio del campionato di calcio, vi è stato anche un tentativo posto in essere da parte di alcune società per utilizzare delle televisioni locali nello stesso senso), rispetto alle quali mi pareva ci fosse una facilità di entrata sul mercato da parte di altre televisioni (vi è poi naturalmente un problema di *audience*, ma questo è un altro aspetto). Allora, vi domando, poiché avete più sotto controllo il problema delle barriere all'entrata, come l'Autorità valuti tale problema e se quest'ultimo esista o meno.

L'altro aspetto riguarda la disposizione in materia di assegnazione di frequenze, in questa fase transitoria e poi in quella successiva. Vorrei comprendere come si realizzano tali criteri di assegnazione - perlomeno come voi li valutate - e di uso delle frequenze e se vi siano criteri oggettivi e trasparenti nell'assegnazione delle stesse. Il criterio dell'assegnazione d'uso di tali frequenze viene spesso considerato strumentalmente: vorremmo da voi qualche parola di chiarimento in proposito.

Vi sono poi due aspetti *a latere* (si tratta di un problema che affronteremo

più avanti, quando valuteremo nel merito il disegno di legge del Governo e le proposte di legge collegate), che vorrei approfondire poiché mi pare, anche a seguito di quanto ascoltato nel corso delle due audizioni di oggi, che vi sia una sovrapposizione di competenze tra le due Autorità (questo è un problema del Parlamento che dovremmo in qualche modo affrontare e chiarire ma, comunque sia, in questo provvedimento governativo c'è un ruolo specifico dell'Autorità). In realtà, per quanto riguarda i due aspetti, da un lato vi è un discorso politico, dall'altro vi è un problema, richiamato anche poc'anzi dai colleghi, riguardante i mezzi, i ruoli e gli organici ed inerente alle relative modalità di individuazione di tali elementi da parte dell'Autorità. Si dovrebbe infatti appurare se tali modalità ed elementi siano soddisfacenti o se non dovremmo approfondire maggiormente anche questo aspetto nel corso dei lavori delle Commissioni.

PRESIDENTE. Do ora la parola ai rappresentanti dell'Autorità per i loro interventi di replica.

ANTONIO PILATI, *Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Affronterò il problema del passaggio al digitale (e della data del 2006) e delle misure che bisognerà prendere in questo periodo.

A me pare evidente, ma credo si tratti di una valutazione che trova concorde l'intera Autorità, che la data del 2006 non indica il termine di un processo naturale, bensì il termine di un processo di politica industriale. In altre parole, può essere vero che l'ultimo televisore analogico verrà spento il 31 dicembre del 2006, ma ciò potrà accadere soltanto se vi sarà una serie di iniziative di politica industriale che consentano di ottenere tale risultato.

In primo luogo, vorrei sottolineare la differenza rispetto agli altri paesi europei, dove il passaggio al digitale non è stato oggetto di particolari misure di politica industriale. Tale processo è stato affidato per lo più agli operatori della televisione a pagamento e lasciato alle dinamiche di

mercato, vale a dire alla capacità degli operatori che facevano televisione a pagamento su frequenze terrestri di contrastare altri operatori di televisione a pagamento che utilizzavano il satellite o le reti via cavo. Questa è la ragione principale delle difficoltà che ha incontrato il passaggio al digitale terrestre negli altri paesi: la forte presenza di operatori di *pay-tv* via satellite e via cavo ha compresso lo spazio degli operatori su frequenze terrestri.

In Italia il disegno di legge Gasparri prefigura una situazione completamente diversa perché il passaggio al digitale terrestre investe l'intero sistema televisivo, tutti gli operatori e, in primo luogo, quelli della televisione gratuita in chiaro: si tratta di un passaggio molto più ampio e complesso che non può essere affidato, a meno di tempi lunghi, semplicemente alle dinamiche del mercato. Ricordo che in Italia la sostituzione dell'intero parco di televisori in bianco e nero con quelli a colori ha richiesto circa 10-11 anni; per analogia, lo stesso periodo sarà necessario alle famiglie italiane per dotarsi di apparecchi in grado di ricevere il segnale digitale e, quindi, siamo fuori dai tempi del 2006. La situazione cambierebbe se avvenissero interventi specifici di politica industriale o misure che consentissero di accelerare l'ingresso dei *decoder* nelle famiglie.

Il disegno di legge in esame fa degli accenni in questo senso e mi pare che la sostenibilità della data del 2006 dipenda essenzialmente dalla capacità di attuare misure che accelerino tale ingresso. Per quanto riguarda la costruzione delle reti digitali, bisogna aggiornare quelle esistenti e trasformarle in maniera tale che il segnale digitale possa coprire l'intero territorio nazionale.

L'articolo 21 del disegno di legge Gasparri fissa alla concessionaria pubblica dei termini precisi per il processo di costruzione delle reti, perché quest'ultima riceve un finanziamento pubblico e l'aggiornamento tecnologico rientra fra i suoi compiti istituzionali, ma tale misura dovrebbe trascinare l'intera gamma degli operatori ad aggiornare in tempi brevi le

proprie reti. Infatti, se un operatore digitalizza e, quindi, amplia la capacità trasmissiva e l'efficienza della propria rete, tutti gli altri, non facendo altrettanto, vedono depauperare il valore delle proprie reti e del proprio investimento: quindi, tale norma è volta ad accelerare i tempi di costruzione delle reti. Occorre peraltro che, alle politiche di misura industriale tese a portare nelle case i *decoder*, venga affiancata anche una serie di incentivi che facilitino la costruzione delle reti digitali.

In questo senso è molto importante la parte della legge che prevede di agevolare il *trading* delle frequenze, vale a dire la possibilità di scambiarle, per un motivo che si collega alla differenza tra il panorama italiano e quello degli altri paesi europei. Il nostro paese ha uno spettro frequenziale con un gran numero di operatori ed è la conseguenza storica della nascita della televisione commerciale, che non ha avuto origine sulla base di un piano ma deriva dallo spontaneo operare dei diversi *broadcaster*: di conseguenza, l'assegnazione delle frequenze non è avvenuta in una maniera razionale e coordinata ma disordinatamente.

Tutto ciò rende molto importante il passaggio al digitale, perché razionalizza un sistema che è cresciuto in via spontanea nel corso di oltre vent'anni, ma per farlo occorre che ci siano dei meccanismi di mercato che permettano a ciascuno di decidere se fare l'operatore di rete - e, quindi, utilizzare al meglio il valore della frequenza - o il fornitore di contenuti e, quindi, disinteressarsi dell'aspetto tecnologico e puntare essenzialmente a valorizzare i contenuti.

Il *trading* è importante perché permette di valorizzare l'intuizione più importante della legge n. 66 del 2001, vale a dire la divisione tra operatori di rete e fornitori di contenuti e la possibilità di rompere l'integrazione verticale nel settore degli operatori, permettendo a ciascuno di fare il proprio mestiere. Il comma 5 dell'articolo 21 del disegno di legge Gasparri rimanda al nostro regolamento sul digitale terrestre, esattamente nel punto in cui prevede che si debba fare un regolamento specifico

entro il 2004 in grado di regolare i rapporti tra operatori di rete e fornitori di contenuti, in particolare prevedendo delle condizioni eque, proporzionate e non discriminatorie per l'accesso dei fornitori di contenuto alle frequenze degli operatori di rete.

Questo è particolarmente importante perché riprende una delle previsioni più importanti della direttiva europea sull'accesso, di cui a breve avremo il recepimento, che stabilisce misure di tipo proporzionale e non discriminatorio nell'accesso dei fornitori di contenuti alle reti. Al riguardo, credo che si debba valorizzare l'ingresso di nuovi operatori, consentendo loro di sfruttare i *multiplex*, vale a dire i blocchi di diffusione che saranno costruiti con le frequenze scambiate, in maniera tale da aumentare la varietà pluralistica dei contenuti.

GIUSEPPE SANGIORGI, *Commissario dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Per quanto riguarda la domanda sul monitoraggio del pluralismo politico, cioè se l'esperienza fatta finora faccia pensare o meno ad una modifica del modello realizzato, vorrei ricordare cosa ha fatto l'Autorità per organizzare questa forma di monitoraggio. Siamo partiti dalla convinzione che il semplice dato quantitativo fosse insufficiente e, impiegato da solo, potesse diventare fuorviante rispetto a una valutazione compiuta della presenza dei soggetti politici nella radio e nella televisione.

Abbiamo sempre detto che la presenza, ovvero il tempo d'antenna complessivo di un soggetto, fosse la somma di un tempo di parola (quanto parla direttamente) e di un tempo di notizia (quanto si parla di lui): questo elemento mette già in luce la politica editoriale delle emittenti. Tuttavia, il dato quantitativo ha bisogno di due ulteriori riferimenti qualitativi. In primo luogo la contestualizzazione dell'argomento espresso o riferito al soggetto politico. In secondo luogo, la fascia d'ascolto, che costituisce un altro elemento strutturale da considerare nella nostra rilevazione.

È evidente che si possa parlare di un soggetto politico per un'ora in un giorno e di un altro per cinque minuti: tutto ciò genera risultati diversi se il primo servizio va in onda alle due di notte e il secondo nel TG delle otto. Il monitoraggio svolto è la risultante di questo insieme di analisi che vengono compiute sulle TV. Il nostro è peraltro un controllo esercitato su tutte le emittenti radiotelevisive nazionali, accanto al quale ve ne è un altro da svolgere sul piano locale (si tratta di oltre 600 emittenti televisive e 1000 emittenti radiofoniche locali). Alla luce di un'indicazione forte come quella espressa dal Capo dello Stato — il quale è arrivato a sostenere che lo statuto delle opposizioni passerà, nel nostro paese, per una nuova legge equilibrata nel settore delle comunicazioni — e dopo la modifica del Titolo V della Costituzione, che attribuisce alle regioni, su questo tema, poteri da protagonisti, si pongono certamente degli aspetti rilevanti da analizzare.

Rivolgo dunque una domanda — a mia volta corredata di queste ulteriori riflessioni — al Parlamento del nostro paese: se non occorra decidere che il compito da svolgere sia di tale rilievo e complicazione per cui, una volta che l'Autorità abbia studiato queste forme di monitoraggio, la sfera pubblica si dovrà assumere l'onere di garantirlo essendo ciò nell'interesse collettivo. Deve dunque trattarsi di un dato di assoluta oggettività.

Per quanto riguarda la pubblicità, anche in questo caso, ci muoviamo in un cantiere davvero molto aperto e complicato. Da un lato vi è la questione dei mini *spot*, a proposito della quale adesso è in corso un procedimento di infrazione relativo al nostro paese, in base a cui siamo chiamati a spiegare il perché di certe scelte regolamentari, e dall'altro abbiamo il tema delle telepromozioni, questione annosa che va avanti ormai da tempo. Quest'ultima inizia con la prima direttiva sulla TV senza frontiere, passa per la sentenza della Corte di giustizia europea del 1996, per una successiva sentenza del TAR che ha cancellato alcune leggi responsabili di aver modificato la legge

Mammì, per due pareri del Consiglio di Stato molto autorevoli e certamente da applicare (infatti noi abbiamo già demandato la riscrittura delle disposizioni in proposito, onde conformare l'attività di monitoraggio ai pareri del Consiglio stesso), ma passa anche attraverso le nuove forme di pubblicità che, al momento, non sono disciplinate normativamente e che spesso, però, vediamo già sui nostri mezzi di comunicazione.

Mi riferisco alla pubblicità virtuale, ed in particolare allo *split screen*, quello specifico meccanismo per cui, durante un avvenimento, in una parte dello schermo si inserisce un evento pubblicitario. E anche qui, di nuovo, abbiamo un cantiere aperto. Con riferimento specifico alle telepromozioni, a domanda singola risponderò così: invece di entrare e uscire dai tribunali amministrativi, con le varie interpretazioni che si susseguono, se il legislatore decidesse di indicare — con una parola esplicativa — il percorso da seguire, illuminandoci sulla sua visione della «TV senza frontiere», tenendo conto della modifica intervenuta nel 1997, e del contrasto in corso nella disciplina italiana tra il tetto orario del 18 per cento e un ipotetico tetto giornaliero che arriva al 20 per cento — ma che non è mai possibile raggiungere applicando ora il parere del Consiglio di Stato — questo farebbe chiarezza. Quindi se si procedesse non più in via interpretativa ma di nuovo in quella legislativa, sarebbe un utile passo in avanti per tutti.

ENZO CHELI, *Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*. Intendo sottolineare solo tre punti più rilevanti rispetto alle domande rimaste ancora scoperte. Per quanto riguarda la richiesta dell'onorevole Giulietti sulla sentenza n.466 del 2002 della Corte costituzionale, circa la operatività del limite fissato dalla Consulta, ritengo che in tal caso la risposta debba essere molto chiara e proprio legata al dispositivo della suddetta sentenza.

La sentenza della Corte è una di quelle che i costituzionalisti definiscono di tipo «additivo», cioè la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma del-

l'articolo 3, comma 7, del testo richiamato, nella parte in cui non prevede un termine insuperabile. In conseguenza di questa sentenza, il termine certo e non prorogabile è stato introdotto, dunque — come se si trattasse di una pronuncia del legislatore — da una sentenza della Corte, termine che oggi esiste ed integra la legge n. 249 del 1997, al comma 7 dichiarata incostituzionale.

Alla domanda se sia superabile o meno rispondo che le indicazioni contenute nella sentenza mi paiono fornire delucidazioni chiare. In base alla pronuncia, questo termine segna la definitiva cessazione del regime transitorio indicato dall'articolo 3, comma 7, il quale riguarda un regime di risorse frequenziali analogiche. Allora, se il quadro — quando si arriverà alla scadenza di questo periodo — delle risorse frequenziali non sarà modificato, questo termine, a mio avviso, ma anche alla luce di una lettura oggettiva della sentenza, non può essere superato. Tuttavia un correttivo è contenuto nel dispositivo esaminato. Infatti, nella motivazione vi è pure l'inciso successivo che rende ancora aperto il problema; mi riferisco alla parte in cui si dice che la decisione riguarda le frequenze analogiche con le attuali risorse frequenziali, ma che un diverso futuro assetto potrebbe derivare dallo sviluppo del digitale terrestre con conseguente aumento delle risorse tecniche disponibili. La risposta alla domanda da lei sollevata, onorevole Giulietti, è la seguente: a risorse frequenziali immutate il termine è insuperabile, direi anche dal legislatore, perché è espressione della sentenza di incostituzionalità. Se, però, il quadro delle risorse frequenziali nel corso dell'anno muta con un aumento di queste risorse, scatta la variante che la sentenza pone: nulla vieta che si possa, in questo caso, riesaminare il termine adottato. Perciò tale è la risposta che si può dare oggi, *rebus sic stantibus*, e che potrà essere diversa alla scadenza del termine, ripeto, rispetto al quadro delle risorse frequenziali disponibili. Questo mi pare il senso molto preciso della sentenza. Voglio poi toccare il seguente punto, aggiungendo una

considerazione: rilevo che è stata l'Autorità, sulla base di un'istruttoria molto attenta, ad individuare il termine stesso del 2006 già nel 2000. Nel *Libro bianco sul digitale terrestre* si lavorò a lungo, con un confronto con gli operatori, e proprio saggiando il realismo di questo passaggio; anche alla luce dell'esperienza di altri paesi, ritenemmo — eravamo nel 2000, ripeto — che in sei anni di tempo avremmo potuto farcela.

Fu scelta quella strada perché l'Autorità credeva in questo passaggio. Il Parlamento è arrivato meno di un anno dopo — dal novembre del 2000 si passa al marzo del 2001 — nell'adottare la legge n. 66 del 2001, al recepimento di quel termine, e credo l'abbia fatto dando per buoni i risultati dell'istruttoria dell'Autorità.

Eravamo al marzo 2001, e il Parlamento condivideva la valutazione di un organo tecnico quale l'Autorità. Non siamo più nel marzo 2001, siamo alla fine del 2002, al 2006 mancano ancora quattro anni. Se si pensa al tipo di analisi e di confronti svolti — certo vi era all'inizio anche una maggiore euforia rispetto agli sviluppi futuri del mercato — ritengo che il termine, con le condizioni poste in quel Libro, sia ancora valido.

Per cui, la ragione in base alla quale l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è forse più ottimista su questo termine rispetto all'Autorità *antitrust* e ad altri soggetti, è che la prima ha direttamente compiuto questo percorso credendo e istruendo gli atti, individuando i dati di riferimento. È chiaro però che quel termine, ampiamente ragionevole sei anni fa, a quattro anni della sua scadenza comincia ad essere a nostro avviso al limite. Probabilmente, se si aspetta ancora qualche mese le prospettive di realismo cesseranno. Ciò è motivo di un ottimismo che non riteniamo eccessivo, ma che nasce appunto dalle analisi specifiche e puntuali condotte sul campo.

Alla sopravvivenza dei limiti specifici della fase transitoria ho accennato nell'introduzione. Trovo che in proposito sia stata fornita una risposta piuttosto ambigua dal testo in esame, a nostro avviso da

chiarire, laddove, all'inizio dell'articolo 13 («fermo restando il divieto di costituzione di posizione dominante nei singoli mercati») si introduce il divieto riferito al sistema integrato della comunicazione del 20 per cento. Cosa significa? Nella nostra relazione come nella memoria presentata in questa sede, proprio sul punto relativo alla transizione, rileviamo come il disegno di legge governativo sia tutto proiettato sul digitale e lasci più in ombra la fase dell'analogico. La proposta di legge n. 3286 dell'onorevole Maccanico è invece prevalentemente centrata sull'attualità dell'analogico e lascia in ombra il passaggio al digitale. Ma la Corte costituzionale, nella sentenza n.466 del 2002, sostiene che il digitale sia il futuro e l'analogico il presente. Chiosando questo passaggio della Corte, diciamo che sarebbe bene, in questo momento, considerare il presente e il futuro integrando e chiarendo tali due aspetti che debbono essere complementari. È un problema di metodo, poi, stabilire quale sia la data del momento di incrocio: questa è una scelta eminentemente politica che il legislatore dovrà fare.

Una domanda specifica è stata posta sui livelli di concentrazione del settore televisivo. È stato chiesto a che punto fosse l'istruttoria sulle posizioni dominanti. Proprio stamattina a Napoli, nell'ultima riunione che abbiamo tenuto, si è esaminata la conclusione dell'istruttoria fatta dal nostro dipartimento. Nella riunione del 9 gennaio cominceremo a discutere di una bozza di decisione relativa al periodo triennale 1998-2000, cioè quello successivo alla prima pronuncia riguardante la fase transitoria del 1997, e che sarà una pronuncia di accertamento dell'eventuale sfioramento del tetto del 30 per cento di cui all'articolo 3, comma 8, della legge n. 49 del 1997.

Sarà una pronuncia meramente ricognitiva, alla quale dovrà seguire un'istruttoria relativa al 2001 (poi, in sequenza, verrà svolta in base ai dati del 2002, e via dicendo) e alla luce di questo primo accertamento si valuterà se il livello accertato, rispetto alle varie imprese, metta in

discussione il primo comma dell'articolo 3, nel quale entrano in gioco elementi interpretativi della legge ed elementi di multimedialità che credo saranno oggetto di un ulteriore passaggio. Probabilmente già il 9 gennaio, o comunque entro il mese di gennaio del prossimo anno, il primo passaggio relativo all'accertamento sul triennio dovrebbe concludersi.

PRESIDENTE. Ringrazio moltissimo gli intervenuti, poiché si è trattato di un'audizione molto importante: possiamo affermare di aver concluso in bellezza il ciclo

di audizioni nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del sistema radiotelevisivo.

Dichiaro conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 17.45.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE*

DOTT. VINCENZO ARISTA

*Licenziato per la stampa
il 17 gennaio 2003.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO